



34622-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 607/2021

VINCENZO SIANI

- Relatore -

UP - 03/06/2021

FRANCESCO CENTOFANTI

R.G.N. 13731/2020

RAFFAELLO MAGI

ALESSANDRO CENTONZE

M. 8

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY

che ha concluso chiedendo **QUANTO SEGUE:**

Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

uditi i difensori:

L'avvocato (omissis) conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

L'avvocato (omissis) conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza resa in data 8 novembre 2019, aveva giudicato, con rito abbreviato, (omissis) (omissis) e (omissis), imputati, in concorso tra loro, di duplice tentato omicidio aggravato e continuato, perché, agendo per futili motivi, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di due addetti alla sicurezza della discoteca (omissis), (omissis) e (omissis), i quali avevano loro negato l'accesso al locale. La condotta era consistita nel dirigere a forte velocità l'autovettura Mercedes classe B (meglio identificata in rubrica), a bordo della quale (omissis) viaggiava da passeggero e (omissis) era il conducente, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, ossia per la pronta reazione delle vittime, che riuscivano, almeno in parte, a schivare l'impatto, e per la presenza di ostacoli (un grosso vaso) lungo il tragitto dell'auto; fatto commesso con l'aggravante dell'odio razziale di cui all'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205; in Roma, il 27 gennaio 2019.

1.1. Con la decisione, il Giudice dell'udienza preliminare - dichiarati entrambi gli imputati responsabili del duplice reato loro ascritto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, avvinti i reati in continuazione, nonché computata la diminuzione per il rito - aveva condannato (omissis) e (omissis) alla pena finale di anni dieci, mesi otto di reclusione ciascuno, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

1.2. Impugnata questa decisione dai difensori degli imputati, la Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, resa il 14 febbraio 2020, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e all'esito rideterminando la pena per ciascun imputato in quella di anni sei, mesi otto di reclusione, con conferma nel resto.

1.3. L'approdo raggiunto da entrambe le decisioni di merito ha visto emergere la responsabilità degli imputati per il tentato omicidio dei due addetti alla sicurezza della discoteca suindicata attuato mediante il loro investimento con la Mercedes Classe B, condotta da (omissis) e con a bordo (omissis).

L'antefatto dell'azione tipica si era concretato nel diniego opposto anche dalle due persone offese, *bodyguard* della discoteca (omissis), all'ingresso degli imputati nel locale, non avendo, i due giovani, che si erano anche presentati in condizioni di alterazione psicofisica e senza l'abbigliamento richiesto, titolo per entrare in riferimento a quella serata.

Erano seguite le rimostranze dei due imputati, in particolare quelle di (omissis), che aveva vivacemente interloquito, anche in modo urlante,

con gli addetti alla sicurezza fino a quando uno di costoro - nell'alterco che ne era seguito - lo aveva colpito con un pugno e poi percosso fino a sbatterlo sul cofano di un veicolo, mentre (omissis) era trattenuto a distanza dal fratello. In questo frangente, si erano registrate le frasi minacciose e ingiuriose di (omissis) all'indirizzo degli antagonisti. Indi, dopo un breve intervallo, si era avuto il ritorno sui luoghi del veicolo con a bordo i due (omissis) con il tentativo di investimento delle due persone offese.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati (avv. (omissis) (omissis)) ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, cod. pen. e 192, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione apparente in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale di (omissis) .

I giudici di appello, a fronte del motivo di gravame che aveva evidenziato la carenza di prove in ordine alla posizione di (omissis) , passeggero nell'auto, in alcun modo determinante del fratello, hanno fatto riferimento a elementi - l'aver l'imputato inveito contro le persone offese e l'essere sceso dal veicolo per favorire la manovra in retromarcia da parte del conducente nel corso dell'episodio - inidonee a dimostrare il suo contributo causale al di là di ogni ragionevole dubbio; quanto alle espressioni profferite da (omissis), nessuna risposta sarebbe stata data all'osservazione che nessuno degli astanti aveva colto alcun incitamento al fratello da parte di questo imputato, se non l'assertiva considerazione secondo cui l'ipotesi alternativa di un'iniziativa personale di (omissis) era incompatibile con il fatto che (omissis) era sceso dall'autovettura e aveva inveito contro i presenti, senza fornire spiegazioni in ordine all'accertamento del dato storico valorizzato.

Il rilievo - sostiene la difesa - è ancora più calzante per la verifica del dolo in capo al suddetto concorrente, non arguibile dalle frasi sconnesse a sfondo ingiurioso attribuite a (omissis); ciò, senza considerare la dichiarazione resa dall'imputato proprio innanzi ai giudici di secondo grado con cui egli aveva escluso recisamente la sua partecipazione concorsuale al fatto.

Inoltre, l'omesso esame degli argomenti addotti con l'atto di appello nemmeno sarebbe stato surrogato dal riferimento alla motivazione resa dal primo giudice, in quanto in nessun modo risulterebbe esaminata l'ipotesi alternativa, ribadita con l'atto di gravame, in ordine all'avvenuta iniziativa dell'imputato di scendere dal veicolo al solo scopo di difendere lo stesso, pericolosamente circondato dagli addetti alla sicurezza muniti di aste che

andavano a colpire la fiancata e il parabrezza del medesimo, sì che avrebbe potuto individuarsi in quella condotta, tutt'al più, un atto di connivenza non punibile; in definitiva, la pretermissione di un tema probatorio decisivo, specificamente indicato nei motivi di appello, impedirebbe di ritenere rafforzato dal rilievo della doppia conforme l'approdo criticato dal ricorrente.

Pertanto, limitandosi a conferire rilievo all'antecedente fattuale logico della vicenda del tentato omicidio (ossia al diniego opposto ai (omissis) in merito al loro ingresso in discoteca e alle percosse ricevute dai medesimi da parte degli addetti alla sicurezza), confermando di derivare da esso il movente della susseguente azione qualificata come tentato omicidio e ascritta a entrambi gli imputati, ma non esaminando in alcun modo l'ipotesi antagonista prospettata con l'atto di appello, la motivazione della sentenza impugnata viene dalla difesa considerata come decisamente monca e, nel suo esito valutativo, contrastante con il canone sancito dall'art. 533 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 43, 56 e 575 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di individuazione dell'*animus necandi*.

La difesa sostiene che la motivazione relativa alla sussistenza del dolo omicidiario si è fondata sul concetto di prevedibilità dell'evento, senza considerare che la relativa nozione inerisce, non soltanto al dolo diretto, ma anche al dolo eventuale e alla colpa cosciente. I giudici di appello, si evidenzia, muovendo dalla suddetta prevedibilità, hanno fatto leva sulle espressioni scomposte rivolte da (omissis), con minacce di morte e insulti razziali, agli addetti alla vigilanza, senza considerare che le stesse frasi riportate da una delle persone offese avevano evocato come prima condotta quella di recuperare il veicolo e, solo dopo, quella di ritornare sul posto muniti di arma da fuoco e senza confrontarsi con le dichiarazioni spontanee degli imputati, i quali avevano specificato che la loro unica intenzione era quella di spaventare gli antagonisti.

In tal senso si sostiene da parte dei ricorrenti che la sentenza impugnata ha platealmente omissis la verifica del presupposto della direzione omicidiaria degli atti valutati, finendo per utilizzare un elemento inesistente, ossia la pistola di cui aveva farneticato (omissis), e non ha affrontato il tema del dolo eventuale, analiticamente lumeggiato nell'atto di appello e nei motivi aggiunti: ciò avrebbe condotto i giudici di secondo grado a fondare la decisione su un convincimento meramente soggettivo e astratto dalla prova acquisita, senza tener conto che, se in via di principio l'azione dell'investimento stradale può sostanziare il tentativo di omicidio, essa, per integrare il suddetto delitto tentato, deve risultare teleologicamente orientata a cagionare la morte, deve essere obiettivamente idonea a provocare tale evento, e non soltanto a mettere in

pericolo l'incolumità fisica, e deve essere diretta a tale obiettivo in modo non equivoco; invece, nell'effettuare la prognosi postuma, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle circostanze in cui aveva agito il conducente, alterato nella guida, e delle modalità della sua condotta, con la corsa del veicolo rallentata all'incrocio e seguita dallo schianto contro la fioriera, non argomentando in modo logico sull'idoneità dell'azione.

2.3. Con il terzo motivo viene prospettata l'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 3 legge n. 205 del 1993, per gli effetti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Sul tema, i ricorrenti fanno carico ai giudici di appello di avere omesso di considerare che la frase ritenuta sintomatica della discriminazione per motivi razziali era stata indirizzata da (omissis) al fratello, non ai *bodyguard*, mentre gli epiteti razzisti per integrare la circostanza succitata avrebbero dovuto essere rivolti alle persone offese: e, nell'analisi della direzione della frase proferita, la Corte di merito si sarebbe omologata pedissequamente alle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado opinando nel senso della sussistenza dell'aggravante benché le offese apparissero non direttamente indirizzate ai due addetti alla sicurezza e gli imputati fossero in condizioni psicofisiche alterate e di inferiorità rispetto agli interlocutori.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

I giudici di entrambi i gradi merito – lamentano i ricorrenti – hanno irrogato una pena che si discosta dal minimo edittale venendo meno però al dovere di giustificare la relativa quantificazione, avendo fatto riferimento soltanto a vuoti stilemi, laddove la sanzione, in applicazione dell'art. 133 cod. pen., letto alla luce dell'art. 27 Cost., va commisurata all'entità del fatto, così da soddisfare sia le istanze di prevenzione generale e sia l'obiettivo della rieducazione del reo.

3. Ha proposto ricorso, sempre per entrambi gli imputati, anche l'altro difensore (avv. (omissis)) e con esso ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata sulla scorta di cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità delle persone offese.

La difesa evidenzia che i giudici di appello – a fronte della doglianza degli imputati secondo cui sia (omissis) , responsabile del servizio di sicurezza del locale, sia le due persone offese avevano mancato di rappresentare compiutamente le modalità con le quali essi erano stati allontanati dalla discoteca e comunque (omissis) non aveva fatto cenno alle frasi di tipo razzista

a cui avevano fatto riferimento i due *bodyguard* soltanto a distanza di due giorni dai fatti – hanno adottato un metro valutativo contraddittorio, in quanto hanno annesso credibilità alle dichiarazioni delle persone offese, anche se le stesse avevano taciuto di avere colpito con pugni (omissis) , e hanno attribuito all'alternarsi dei dichiaranti sulla scena dei fatti i contrasti tra il rispettivo narrato, laddove le immagini dell'impianto di videosorveglianza avevano confermato la contemporanea interazione di tali persone.

Secondo i ricorrenti, la parzialità delle dichiarazioni provenienti dalle persone offese, considerate dalla stessa Corte di merito in parte reticenti per non autoaccusarsi, avrebbe imposto una più penetrante e rigorosa verifica di quelle fonti, tanto più che una delle persone offese, (omissis) , era costituita parte civile e l'altra, (omissis) , aveva dato atto di essere stato risarcito dei danni.

3.2. Con il secondo motivo si denunziano l'inosservanza degli artt. 42, 43, 56 e 575 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa l'individuazione del dolo diretto quale elemento psicologico a base della condotta sanzionata.

Nell'effettuare la prognosi postuma, la Corte di merito, secondo la difesa, ha errato nel ritenere che l'autovettura usata dagli imputati fosse stata diretta nella sua corsa contro le persone presenti sulla strada e prive di protezione, giacché il veicolo si era, invece, diretto verso le transenne poste a protezione dell'ingresso del locale: e l'interposizione delle transenne avrebbe dovuto orientare per l'assenza del requisito dell'idoneità della condotta a produrre un evento tale da pregiudicare anche il bene della vita. Del pari apodittica dovrebbe considerarsi la ritenuta inequivocità della direzione teleologica della volontà degli agenti, attesa l'illogicità del richiamo alle manovre compiute dall'autovettura e alle frasi pronunciate. Nello stesso senso, sarebbe mancata la corretta valutazione della modestia delle lesioni riportate dalle persone offese, in parti diverse da organi vitali, come da referti del Pronto soccorso ospedaliero.

In definitiva, si rimprovera ai giudici di appello di avere illogicamente svilito i dati della condotta non cogliendone la loro equivoca potenzialità offensiva e non pervenendo a concludere che l'insieme degli elementi era idoneo esclusivamente a esprimere il fine perseguito dagli agenti, estraneo all'*animus necandi*, potendo desumersi da tali elementi non più dell'accettazione del rischio della causazione di un evento diverso da quello voluto, con la non configurabilità del tentativo.

3.3. Con il terzo motivo si prospettano, con specifico riguardo alla posizione di (omissis) , la violazione degli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione, relativamente al suo concorso nel delitto di tentato omicidio.

La difesa sostiene che la Corte di appello nulla ha indicato circa le modalità con le quali (omissis) avrebbe rafforzato il proposito del coimputato, autore materiale della condotta, e non ha spiegato come abbia individuato in

capo a quest'ultimo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale della condotta, finalizzata a rafforzarne il proposito.

3.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante della provocazione.

Nonostante la dinamica accertata, che aveva visto gli addetti alla sicurezza reagire alle frasi offensive di (omissis) con pugni e percosse ai suoi danni, i giudici di appello hanno erroneamente, secondo la difesa, escluso l'attenuante suindicata, attribuendo la genesi del comportamento illegittimo serbato dai *bodyguard* alle minacce e ingiurie a sfondo razziale ascritte al suddetto imputato: l'illogicità di tale ragionamento si anniderebbe nella ritenuta equipollenza delle espressioni verbali profferite, da un lato, e della violenta aggressione patita, dall'altro, laddove tanto (omissis) quanto (omissis) avevano riportato lesioni a seguito dei colpi subiti; dato obliterato dalla Corte territoriale, la quale poi avrebbe incongruamente escluso che la frattura riportata alla mano destra da (omissis) fosse ricollegabile allo stesso contesto aggressivo, in contrasto con la documentazione medica prodotta.

3.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione dell'art. 3 della legge n. 205 del 1993 e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza della relativa aggravante.

In primo luogo, la difesa evidenzia che il carico dell'aggravante della discriminazione razziale a (omissis) risulta apodittico, non avendo i giudici di merito dato conto in alcun modo di un contegno di tale imputato dimostrativo della finalità della condotta illecita inerente a motivi razziali.

Poi, si fa rilevare l'emersa composizione multietnica dei soggetti addetti alla sicurezza della discoteca, traendosi da ciò l'illogicità della ritenuta sussistenza dell'aggravante.

Infine, si sottolinea la carenza di elementi di prova rispetto alla necessità di individuare nella condotta illecita la specifica finalità della manifestazione dell'odio razziale, suscettibile di dare effettivo contenuto a comportamenti discriminatori, da non confondere con il generico sentimento di insofferenza o contrapposizione determinato dalla lite scoppiata fra gli antagonisti.

4. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non essendosi considerato dai ricorrenti che la sentenza impugnata ha considerato, non soltanto le dichiarazioni delle persone offese, ma anche quelle degli altri testimoni e l'esito delle videoriprese, mentre le scansioni dell'azione complessivamente volta a investire con la Mercedes i due *bodyguard* erano state correttamente considerate sintomatiche dell'*animus necandi*, i restanti motivi essendo versati in fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che i ricorsi si connotino, volta a volta, per l'infondatezza o per la genericità delle doglianze formulate, per cui le impugnazioni devono essere, nel complesso, rigettate.

2. Va brevemente premesso, a integrazione di quanto è stato esposto in narrativa, che il conforme accertamento compiuto dalle due sentenze di merito ha acclarato che, durante la fase in cui, negato ai (omissis) dai *bodyguard* l'ingresso nella discoteca (omissis), si era avuto l'alterco nel corso del quale uno degli addetti alla sicurezza aveva colpito con un pugno e percosso (omissis) (omissis) sbattendolo sul cofano di un veicolo, mentre altri impedivano a (omissis) (omissis) di avvicinarsi, il primo dei due imputati, ossia (omissis), aveva proferito le frasi minacciose e ingiuriose riportate in rubrica ("*sti negri di merda semo italiani comannamo noi, perché cazzo ce devono comanna' a noi! A Fra' annamo a fa quello che dovemo fa. Poi annamo a pijà pure la pistola pe 'sti negri de merda che l'ammazzamo tutti!*").

Indi, i due imputati si erano allontanati, ma erano ritornati di lì a poco, a bordo della Mercedes, il cui percorso era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza collocate nel luogo, e avevano perpetrato il tentato investimento dei due addetti alla sicurezza, messo in pratica per tre volte consecutive.

Il convincimento dei giudici di merito si è formato valutando gli esiti delle relative videoriprese, le dichiarazioni, comprensive delle individuazioni, fatte dalle persone offese, i due addetti alla sicurezza (omissis) e (omissis), e da altri testimoni, in particolare dal responsabile della sicurezza del locale (omissis) (omissis). In base a tali elementi è stato ricostruito il dipanarsi dell'azione delittuosa e si è ritenuto integrato il duplice tentativo di omicidio da parte dei due imputati, salva la diversa configurazione circostanziale stabilita dalla Corte di appello rispetto all'assetto fissato dal primo giudice, con la rideterminazione della pena che ne è conseguita.

3. Prendendo le mosse dal primo motivo del secondo atto di impugnazione, che critica la sentenza impugnata per la credibilità annessa alle dichiarazioni delle due persone offese, è da osservare che i giudici di appello – dopo aver dettagliatamente descritto la *consecutio* di accadimenti direttamente constatata mediante l'esame delle immagini delle riprese delle telecamere di videosorveglianza della discoteca visionate direttamente dal Collegio di merito –

hanno esplicitamente escluso l'inattendibilità di (omissis) e (omissis) rilevando che le loro dichiarazioni, con primario riferimento al riferito atteggiamento aggressivo e facinoroso di (omissis), alla sua agitazione motoria, alla sua gestualità eloquente e tale da innescare la reazione dei *bodyguard*, avevano trovato riscontro nei filmati acquisiti e che non ricorrevano le dedotte antinomie tra le due dichiarazioni, segnalando che, nel breve arco di tempo in cui si era svolta l'azione, gli addetti alla sicurezza non erano stati sempre contemporaneamente presenti e la loro interazione con (omissis) era avvenuta in modo alternato.

3.1 E' stato considerato, pertanto, conforme all'evolversi dell'azione dipanatasi in concreto, per come confermata dalle sequenze filmate, concludere che ciascuna delle persone offese aveva riferito quanto aveva, personalmente, sentito dire dal suddetto imputato: contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte di merito ha analizzato il punto alla luce delle risultanze offerte dai filmati e ha ritenuto normale che, nella concitazione delle fasi dell'alterco direttamente ricostruite attraverso le suddette immagini, ciascuna delle due persone offese abbia potuto percepire una parte delle espressioni profferite da (omissis).

Tale approdo rileva viepiù per quanto concerne il contributo dichiarativo di (omissis), responsabile dei *bodyguard* della discoteca (omissis), anch'egli partecipe - ma con le richiamate modalità sincopate determinate dalla descritta situazione - alla fase del contrasto verbale degenerato in scontro fisico quando ai (omissis) era stato impedito l'accesso al locale.

Anche il rilievo - circoscritto - annesso dalla Corte di appello alla constatazione che (omissis), *bodyguard* che aveva colpito, nella fase sfociata nell'alterco, (omissis) con alcuni pugni, non aveva riferito questo specifico fatto agli inquirenti è stato - al pari del silenzio serbato dall'altra persona offesa - spiegato riferendosi alla portata autoaccusatoria che l'ammissione avrebbe potuto comportare per i dichiaranti per le percosse inflitte all'antagonista.

3.2. Né merita adesione la censura rivolta dai ricorrenti per la valutazione di persistente attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese contestualmente formulata dalla Corte territoriale: tale valutazione, infatti, non costituisce l'esito di un'affermazione apodittica, ma poggia sul - solido e, certo, non incongruo - argomento secondo cui l'oggettivo limite del narrato delle persone offese, reticenti per l'indicato aspetto, non è risultato tale da svilire la portata delle corrispondenti dichiarazioni nel loro insieme, dal momento che tale narrato ha trovato diretto e insuperabile riscontro obiettivo nelle immagini dei suddetti filmati, sicché la reticenza inerente al suddetto segmento si è dimostrata, in concreto, inidonea a porre in crisi l'acclarata, complessiva attendibilità dei

suddetti dichiaranti.

Il carattere inequivoco e ineludibile del riscontro, basato su un'ulteriore fonte di prova, idonea a dimostrare in via autonoma il fatto costitutivo del reato contestato, ha imposto ai giudici di appello, nel pur rigoroso vaglio delle prove dichiarative, di ritenere, in modo giustificato e non illogico, non svalorizzato il contributo delle persone offese, pur se entrambe interessate alla percezione del risarcimento del danno, in ragione dell'emersa, sicura convergenza del corrispondente contenuto narrativo con gli ulteriori elementi in ordine alla fase topica del tentativo omicidiario.

3.3. Si considera, in via di principio, che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ciò, tuttavia, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Si ritiene, quindi, pacifico che il corrispondente narrato debba in tal caso essere verificato in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, senza tralasciare la specificazione secondo la quale, quando la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; fra le altre, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01), elementi che, a loro volta, possono consistere in qualsiasi dato idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo essi risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01).

In tale ultima prospettiva è necessario che il giudice di merito indichi gli elementi determinanti per la formazione del suo convincimento, al fine di consentire l'individuazione dell'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, in tal senso, peraltro, non avendo rilievo il silenzio su una specifica deduzione difensiva qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle tesi propuginate dalla difesa e non accolte ed essendo, invece, necessaria e sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01).

Nella valutazione che ha condotto alla persistente considerazione della complessiva attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e delle ulteriori

dichiarazioni suindicate, i giudici di merito hanno, pertanto, prestato ossequio ai principi ora riaffermati, per cui il motivo si rivela privo di fondamento.

4. Passando all'esame del secondo motivo di entrambi gli atti di impugnazione, teso a censurare il ragionamento svolto dai giudici di merito al fine di pervenire alla conclusione della sussistenza dell'idoneità e della non equivocità degli atti diretti all'uccisione delle due persone offese (argomento svolto nel primo atto di impugnazione) e, principalmente, la ritenuta sussistenza del dolo in grado di reggere il tentativo stesso, il Collegio osserva che, per quanto concerne tutti gli elementi costitutivi del tentato omicidio, la doglianza non coglie nel segno, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, coniugata con quella fornita dal primo giudice, ha offerto dettagli adeguati e non illogici in ordine all'idoneità e alla non equivocità degli atti rispetto al duplice obiettivo omicidiario.

4.1. La Corte si è data carico di precisare che l'autovettura condotta da (omissis) , superando gli ostacoli e al di là delle transenne, aveva concretamente ed in modo reiterato puntato contro i *bodyguard* e, nell'ultima fase, aveva concretamente attinto (omissis), il quale era stato investito dalla Mercedes, con l'effetto che il suo corpo veniva caricato sul cofano e, poi, impattava contro il parabrezza prima di rotolare a terra.

L'impressionante sequenza descritta e valutata dai giudici di merito (nella sentenza di secondo grado, alle pagine 16 e seguenti) ha reso chiaro che, con tre manovre consecutive, la Mercedes condotta da (omissis) era stata diretta a velocità crescente contro il gruppo dei *bodyguard* e, innanzi tutto, i due addetti alla sicurezza identificati in rubrica.

Una prima volta, l'azione investitrice era stata soltanto rallentata, ma non bloccata dalla fioriera che il veicolo aveva incontrato sulla sua direttrice di marcia, tanto che la marcia era proseguita per impattare direttamente contro la transenna e il buttafuori che vi si trovava a dipresso: in questa circostanza, era stato il *bodyguard* destinatario dell'aggressione a compiere la manovra salvifica consistita nell'aggrapparsi alla transenna e a sollevarsi con agilità da terra per evitare l'impatto con l'autovettura lanciata contro di lui; e, in virtù dell'esame diretto dei filmati, i giudici di appello hanno specificato che i buttafuori non si trovavano dietro i varchi della discoteca e hanno con nettezza e congruità di riferimenti escluso che questa azione fosse stata soltanto dimostrativa.

Subito dopo, la Mercedes era ripartita verso destra per compiere un'inversione e, in quel mentre, (omissis) , dalla posizione di passeggero, era sceso dall'auto di sua iniziativa e aveva urlato delle frasi all'indirizzo del gruppo di persone che si trovavano vicino alle transenne e che erano scampate

al primo tentativo, venendo subito dopo raggiunto da uno dei *bodyguard* con cui aveva ingaggiato una momentanea colluttazione, alla quale (omissis) era poi riuscito a sottrarsi per risalire nella Mercedes, che, nella fase di inversione, investiva un addetto alla vigilanza che rotolava a terra per poi puntare nuovamente verso le transenne.

Dopo di ciò, nella terza fase, la Mercedes aveva compiuto una nuova retromarcia e poi era ripartita contro gli obiettivi e stavolta aveva investito in pieno (omissis), con la dinamica e gli effetti già descritti, per poi urtare contro alcune automobili parcheggiate a sinistra della carreggiata e, infine, allontanarsi.

La complessiva azione ora richiamata è stata ritenuta dalla Corte di appello idonea a cagionare la morte delle persone contro cui sono state dirette le manovre di investimento, attesa la natura micidiale del mezzo utilizzato, considerato lanciato contro le persone offese, non soltanto nella prima fase, ma anche nel corso delle manovre successive, considerata anche la cruenta conclusione della serie di tentativi, sicché l'accertata reiterazione delle condotte non ha lasciato, per i giudici di appello, spazio al benché minimo dubbio circa l'idoneità e anche la non equivocità dell'attentato alla vita delle vittime - e non del mero tentativo di lederle - messo in essere dagli imputati.

4.2. Per vero, non può dubitarsi che l'azione dell'investimento stradale ben può, ai sensi degli articoli 56 e 575 cod. pen., sostanziare il tentativo di omicidio quando essa risulti teleologicamente orientata a cagionare la morte, sia obiettivamente idonea a provocare l'evento, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato - che è la vita, e non soltanto l'incolumità fisica -, e sia, altresì, diretta in modo non equivoco a provocare il detto evento (v. per lo scrutinio di fattispecie in tale ambito Sez. 1, n. 275 del 18/07/2019, dep. 2020, Farci, non mass.; Sez. 1, n. 11561 del 05/02/2013, Tavelli, Rv. 255337 - 01; Sez. 1, n. 11766 del 28/10/1991, Cappai, Rv. 188992 - 01).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno formulato una prognosi *ex post* ma avendo riferimento alla situazione che si presentava agli imputati al momento dell'azione, tenendo conto delle circostanze in cui essi avevano operato e delle modalità della condotta, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, e hanno adeguatamente argomentato in ordine all'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, configurato in modo convincente come comprendente - quanto meno, anche - la morte delle persone offese.

Quindi, il ragionamento svolto nella sentenza impugnata in punto di inequivocità e idoneità degli atti costitutivi del tentativo omicidiario perpetrato in danno delle due persone offese non si profila censurabile, dovendo sul punto riaffermarsi il principio di diritto secondo cui, nei reati di danno, l'idoneità degli

atti va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente quando tali atti risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, *ex ante*, anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 41127 del 12/04/2018, Renda, non mass.; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991 - 01).

In tal senso, l'idoneità degli atti non può essere valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata *ex ante* e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrab Samir, Rv. 275326 - 01; Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567 - 01).

I giudici di appello si sono attenuti agli indicati principi, senza che la doglianza dei ricorrenti ne abbia ammissibilmente messo in crisi il filo logico-giuridico, risultando nitida la ragione per la quale essi hanno escluso che il delitto perpetrato potesse essere derubricato rispetto alla fattispecie di tentato omicidio.

4.3. Anche in tema di dolo omicidiario, secondo il ponderato vaglio svolto dai giudici di merito, la stessa condotta serbata dagli imputati aveva espresso univocamente la direzione della loro volontà nel senso del dolo diretto – e non certo eventuale – di uccisione, in quanto l'idoneità del mezzo, valutata con riferimento alla situazione che si presentava al momento del fatto, aveva palesato la consapevolezza e la volontà dei (omissis) di attentare alla vita delle persone individuate come obiettivi dell'impatto investitore dell'autovettura, essendo stato impiegato un mezzo che, per la sua conformazione e per come utilizzato, rendeva ordinariamente prevedibile l'evento letale, non verificatosi per la reazione dei *bodyguard*, i quali, con agilità e prestantza, si erano sottratti all'investimento o ne avevano attenuato gli effetti.

Inoltre, la Corte di merito – e anche su tale punto la motivazione si dimostra persuasiva, l'argomentazione adottata non essendo affatto arbitraria – ha posto in connessione la minaccia di morte profferita, nella fase appena antecedente, da (omissis) , a fronte delle percosse subite, con il susseguente comportamento del fratello, giacché era risultato patente che gli imputati –

invece di recarsi a prelevare altrove la pistola evocata - avevano divisato di utilizzare il veicolo come ariete per colpire i loro obiettivi, perseguendo reiteratamente questo obiettivo: condotta rispetto al cui dispiegamento, in relazione alle concrete modalità adottate, l'aver ritenuto il dolo diretto di omicidio appare approdo giustificato e non vulnerato da cesure logiche.

Appurato ciò, la deduzione difensiva della diversa volontà degli agenti, orientata, al limite, alla sola accettazione del rischio di morte degli investiti, secondo la dinamica psicologica propria del dolo, che fa leva su circostanze e particolari confutati dai giudici di merito, si risolve nella proposta di annettere una portata e un significato del tutto diversi all'azione aggressiva messa in essere dagli imputati, come ricostruita in sede di merito, sicché essa costituisce un'inammissibile incursione nella valutazione del fatto.

Va, d'altronde, evidenziato che, pure con riferimento al dolo nel tentato omicidio, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata *ex post* ma con riferimento alla situazione che si presentava *ex ante* all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01).

La Corte di appello ha fatto retto governo degli esposti principi, con articolazioni logiche e in nessun modo infirmate dalle deduzioni dei ricorrenti, generiche e di merito, soprattutto lì dove hanno inteso prospettare una diversa dinamica delle manovre della Mercedes e la rilevanza della modestia delle lesioni riportate dalle persone offese.

Il secondo motivo articolato in entrambi gli atti di impugnazione va, dunque, nel suo complesso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.

5. Trascorrendo all'esame della tematica introdotta con il primo motivo del primo atto di impugnazione e sostanzialmente replicata con il terzo motivo del secondo atto di impugnazione, doglianza in forza della quale si contesta il ritenuto concorso di (omissis) nel delitto di tentato omicidio, per non avere tale imputato serbato una condotta corrispondente all'azione tipica e per non avere la Corte di merito precisato quale ruolo e contributo causale siano riferibili a questo imputato, il Collegio considera adeguati i riferimenti fatti dai giudici di merito agli specifici comportamenti di tale imputato, stimati univocamente sintomatici del suo concorso nel tentato omicidio.

La corresponsabilità di (omissis) è stata ritenuta dalla Corte di appello sulla scorta della ponderata valutazione del complessivo comportamento

serbato dall'imputato durante l'intero corso della vicenda aggressiva.

E' stato considerato acclarato che era stato lui a pronunciare le frasi ingiuriose e minatorie, con risvolto discriminatorio, nella fase in cui si era determinato il contrasto e poi si era avuto lo scontro con gli addetti alla sicurezza della discoteca che avevano negato ai (omissis) l'ingresso ne locale.

Poi, egli era stato a fianco del fratello durante il corso dei progressivi tentativi di investimento.

Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, i giudici di appello hanno stabilito con motivazione congrua che, quando - dopo il primo tentativo di investimento - (omissis) era sceso dall'auto, nel momento dell'effettuazione della manovra di svincolo, non solo aveva continuato a inveire contro i *bodyguard* e anche a colluttare con uno degli antagonisti, ma poi era anche rientrato nel veicolo in modo da essere a bordo del medesimo quando (omissis) aveva condotto la Mercedes nel compimento delle ulteriori manovre aggressive fino a quando l'ultimo tentativo di investimento si era concretizzato.

I giudici di merito hanno, dunque, inquadrato il ruolo di questo imputato come concorrente, sia per l'istigazione alla condotta aggressiva nella prima fase, sia per il rafforzamento della determinazione investitrice maturata e palesata dal fratello (omissis), al cui fianco egli era costantemente restato, sia per il suo ruolo attivo e, in ogni caso, apertamente adesivo nel corso dell'azione tipica, come è stato considerato confermato dalla discesa dal veicolo durante la manovra di svincolo, dalla condotta serbata nel frangente di tale uscita allo scoperto e, infine, dalla risalita nel veicolo prima del compimento dell'investimento conclusivo.

La Corte di appello, al riguardo, ha, con congrua motivazione, escluso la disconnessione fra le minacce profferite da (omissis) e i successivi tentativi di investimento degli addetti alla sicurezza, disconnessione prospettata dalla difesa per il fatto che l'imputato aveva, in principio, fatto riferimento a una pistola da procurarsi, poi mai esibita, oltre che mai usata o emersa nel prosieguo: tale dato non è stato ritenuto di decisivo rilievo dai giudici di secondo grado, i quali, invece, hanno ritenuto importante che alla minaccia - apertamente omicidiaria - fosse stato dato effettivo, immediato e idoneo seguito, essendosene tratta conferma della maturata volontà punitiva con finalità omicida che aveva sorretto la reazione posta in essere in pochissimi minuti dagli imputati, che avevano impiegato giusto il tempo necessario a prelevare la Mercedes dal parcheggio e a dirigersi con essa, peraltro contromano, verso l'ingresso della discoteca.

In questa prospettiva, coltivata dalla Corte territoriale con congrui e

appropriati riferimenti agli elementi di fatto accertati e con argomenti non illogici, il concorso nel delitto tentato di (omissis) non soltanto risulta adeguatamente giustificato, ma è valso, secondo l'incensurabile analisi dei giudici di merito, a far emergere con più precisa nitidezza l'elemento soggettivo del tentato omicidio.

La complessiva doglianza svolta nell'interesse di (omissis) si rivela, pertanto, priva di fondamento.

6. Per quanto concerne la circostanza aggravante cui all'art. 3 d.l. 26 aprile 1993, conv. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205., ora 604-ter cod. pen., determinata dall'aver gli imputati commesso il reato per finalità di odio razziale, la censura in ordine all'avvenuta conferma da parte dei giudici di secondo grado della sua sussistenza - censura svolta nel terzo motivo del primo atto di impugnazione e nel quinto motivo del secondo atto di impugnazione -, va osservato che la Corte territoriale - una volta stabilita la stretta connessione funzionale fra le frasi ingiuriose e minatorie pronunciate all'indirizzo dei buttafuori nella prima fase, quando era insorto il contrasto e si era generata la lite fra i (omissis) e i *bodyguard*, e il successivo, reiterato tentativo di investimento dei due soggetti identificati in rubrica - ha ritenuto che le espressioni ingiuriose rivolte a questi ultimi (e riportate in modo letterale nel capo di accusa) avessero integrato perfettamente il modello previsto dalla norma citata, come interpretata in sede pratica, per l'evenienza dell'aggravante, in quanto avevano aggiunto alla condotta del tentato omicidio una palese finalità discriminatoria per motivi razziali, permeando anche con questa finalità il compimento dell'azione tipica.

La critica all'approdo dei giudici di appello non ha pregio: è principio consolidato, meritevole di essere condiviso e riaffermato, quello secondo cui l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile - non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma - anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza: essa, pertanto, ricorre nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 2021, D'Amore, Rv. 280146 - 01; Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017, dep. 2018, Serafini, Rv. 272278 - 01; Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, Rv. 264825 - 01;

tali decisioni hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola in relazione a fattispecie di ingiurie, unite a minacce e/o percosse, in cui l'impiego di espressioni come "marocchino di merda" o "negro di merda", al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, è stato reputato sintomatico della direzione in senso discriminatorio della condotta).

Del tutto disconnesso dall'accertamento compiuto dai giudici di merito si rivela l'argomento secondo cui (omissis) aveva pronunciato le frasi a contenuto ingiurioso e discriminatorio con epiteti razzisti solo nell'ambito della sua interlocuzione con il fratello (omissis): per quanto rileva, è stato, invero, acclarato che (omissis) ha pronunciato quelle frasi in presenza del fratello a cui si rivolgeva ma avendo quali destinatari parimenti presenti gli addetti alla sicurezza con cui aveva appena avuto lo scontro e che lo avevano anche percosso.

Né somministra elementi idonei a incidere in modo favorevole alla relativa sfera la deduzione svolta nell'interesse di (omissis) nel senso che costui non aveva direttamente profferito le frasi stesse: al di là di ogni altra considerazione, la pronuncia delle frasi razziste, anche da parte di uno solo dei correi, ha costituito, secondo la congrua valutazione operata nella sede propria, l'inequivoca epifania della finalità di odio razziale caratterizzante la comune, consapevole e volontaria condotta criminosa degli imputati, essendosi, del resto, l'azione tipica concretata in momento successivo alle esternazioni di cui si tratta: quindi, è conseguito, in modo ineludibile, il corrispondente aggravamento della fattispecie a carico di entrambi gli imputati.

La doglianza deve essere, pertanto, disattesa.

7. In ordine al quarto motivo del secondo atto di impugnazione, con cui si è censurata la sentenza impugnata per la conferma del diniego della circostanza attenuante della provocazione, le deduzioni difensive si infrangono sull'accertamento di merito in base a cui, nella progressione descritta, era stato (omissis) - che, dopo il confronto avuto con i *bodyguard*, non si era rassegnato al rifiuto opposto a lui e a suo fratello all'ingresso nella discoteca - a incalzare il personale della sicurezza invitando gli addetti ad avvicinarsi, poi pronunciando le frasi offensive e minacciose poi riferite dagli informatori, inducendo i medesimi a uscire dalle transenne per non intralciare l'ingresso dei clienti che ne avevano diritto e continuando l'alterco con loro, con toni sempre più accesi, fino a determinarne la reazione, a sua volta, illecita, giacché gli addetti alla sicurezza avevano colpito con pugni e trascinato su un'autovettura il suddetto (omissis), pur se a tale reazione non è stata ascritta la nuova frattura della mano lamentata da (omissis).

Attese le connotazioni che avevano caratterizzato la progressione minacciosa, ingiuriosa e violenta scrutinata, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento agli imputati della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. facendo corretto governo del principio di diritto secondo cui non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni; ciò, perché, più in generale, si esorbita dall'ambito dell'attenuante in esame lì dove l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l'attribuzione all'uno o all'altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556 - 01; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P. Rv. 261037 - 01; Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rabita, Rv. 247720 - 01).

In connessione con questa considerazione, va del resto ribadito che il fatto di accettare o di portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo a un risentimento impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 281137 - 03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210 - 01).

Il motivo è da ritenersi, di conseguenza, infondato.

8. Affrontando l'ulteriore doglianza, introdotta con il quarto motivo del primo atto di impugnazione, in merito alla dosimetria della pena, denunciata come immotivata pur se eccedente il minimo edittale, essa appare, all'evidenza, generica.

Mette conto puntualizzare che la Corte territoriale, dopo aver escluso l'aggravante dei futili motivi e avere, per converso, riconosciuto l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, ha stimato equa la pena base (per il primo tentativo di omicidio) di anni dodici di reclusione, "all'esito del giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche" - già disposto dalla sentenza di primo grado - con l'aggravante dell'odio razziale, e, poi, ha computato la riduzione di un terzo di tale pena, portandola ad anni otto di reclusione, per l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; ha, inoltre, apportato l'aumento di anni due di reclusione per la continuazione (relativa al secondo tentato omicidio), così raggiungendo anni dieci di reclusione, pena diminuita, ex art. 442 cod. proc. pen., a quella finale di anni sei, mesi otto di reclusione.

Si è trattato di un computo che, da un lato, ha lasciato fermo il bilanciamento fra attenuanti generiche e aggravante dell'odio razziale e, poi, ha (con statuizione inoppugnata) apportato l'ulteriore diminuzione corrispondente all'attenuante riconosciuta in grado di appello, così non applicando l'art. 69 cod. pen. e sancendo di fatto la prevalenza di questa ulteriore attenuante sull'aggravante; il tutto, pur in relazione a un quadro normativo nell'ambito del quale l'art. 3 legge n. 205 del 1993 (ora 604-ter cod. pen.) non ammette che la relativa aggravante sia posta in comparazione con attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen., per l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti stesse.

Assodato e considerato tutto quanto precede, per ciò che attiene all'opzione per l'entità della pena base suindicata, è vero che, muovendo dal minimo edittale per l'omicidio di anni ventuno di reclusione, il primo giudice aveva applicato la riduzione di un terzo per il tentativo, fissandola in anni quattordici di reclusione, così prescegliendo la minima riduzione nell'ambito della forbice stabilita dall'art. 56, secondo comma, cod. pen.; ma è del pari vero che i giudici di appello hanno, per un verso, diminuito tale pena base partendo da anni dodici di reclusione, ossia portando la riduzione da un terzo alla più cospicua frazione di quattro settimi e, per altro e ancora più rilevante verso, dando conto di una serie di elementi che, seppur riferiti alle circostanze, sono stati esposti quali dati asseverativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cod. pen., della gravità del fatto, con la concreta messa in pericolo di più vite, delle specifiche modalità della condotta, dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere degli imputati.

Ne discende che i giudici di secondo grado - in disparte i passaggi che hanno consentito di ridurre la pena agli imputati senza tener conto dei vincoli normativi suindicati - hanno esercitato in modo motivato la discrezionalità loro affidata in tema di determinazione della pena, giustificando in modo congruo la scelta dosimetrica adottata.

D'altronde, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche con espressioni sintetiche che confermino l'avvenuta verifica di congruità dosimetrica, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito ma mano che la pena, oltre a eccedere il minimo edittale, si attesti a livelli più elevati, viepiù quando si collochi in misura di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Queste coordinate ermeneutiche non sono state violate dalla valutazione

effettuata dai giudici di appello, di guisa che il concreto approdo dosimetrico non presta il fianco in alcun modo alla generica - dunque, inammissibile - censura dei ricorrenti.

9. In coerenza con le considerazioni svolte, si deve addivenire al rigetto delle impugnazioni, nel loro complesso.

Segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani
Vincenzo Siani

Il Presidente

Carlo Zaza
Carlo Zaza

